



COMUNE DI ANVERSA DEGLI ABRUZZI  
Provincia dell'Aquila



67030 – via G. Manso n. 5  
cod. fisc. 00161690664

Tel. 0864-49115/49364 Fax 0864-490930  
e-mail: [poliziamunicipale@comunedianversa.it](mailto:poliziamunicipale@comunedianversa.it)  
<http://www.comune.anversa.aq.it>

Prot. n. 1101

Anversa degli Abruzzi li 29.03.2014

A tutti i titolari di contrassegno disabili  
ANVERSA DEGLI ABRUZZI

OGGETTO: chiarimenti in merito all'utilizzo del contrassegno di cui all'art. 188 d Nuovo Codice della Strada e art 381 del D.P.R n. 495/1992, come modificato con D.P.R. n. 610/1996.

Con riferimento all'oggetto, questo Ufficio, in considerazione dell'utilizzo improprio del contrassegno per la sosta dei veicoli al servizio delle persone diversamente abili, fornisce i seguenti chiarimenti:

una recente sentenza della Corte di Cassazione, sez. VI Civile, n. 258 del 09.01.2014, ha dato indicazioni circa la normativa sopra specificata.

In primis, i soggetti legittimati ad usufruire degli stalli di sosta riservati, sono autorizzati dal sindaco del comune di residenza con i limiti determinati dal Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Codice della Strada. Nello specifico, la Corte ha stabilito che, chiunque utilizzi gli stalli riservati e, pur avendone diritto, non osservi le condizioni ed i limiti indicati nell'autorizzazione, potrà essere sanzionato a norma del Codice della Strada.

Inoltre, la Sentenza della Corte di Cassazione Civile n. 168/2012 ha affermato: *“gli invalidi sono autorizzati al parcheggio sulle strade, nelle zone appositamente segnalate”, mentre, anche per loro, è fatto divieto di sostare con le auto dappertutto e meno che mai in zone totalmente vietate*”. Inoltre, è stato specificato che, il titolare di contrassegno è autorizzato a sostare nelle zone vietate e in quelle regolamentate senza limiti di tempo e a circolare e sostare nelle Zone a Traffico Limitato e nelle Aree Pedonali Urbane, senza arrecare intralcio alla circolazione e con il rispetto di tutte le disposizioni indicate negli artt. 158 e 188 del Codice della Strada.

Nello specifico, l'articolo 158 dispone che è vietata la sosta:

- a) **nelle gallerie, nei sottovia, sotto i sottopassaggi;**
- b) **sui dossi e nelle curve;**
- c) **in prossimità e in corrispondenza dei segnali stradali e semaforici in modo da occultarne la vista;**
- d) **nei centri abitati, in corrispondenza degli incroci;**
- e) **sulle strisce pedonali, sulle piste ciclabili;**
- f) **sui marciapiedi;**
- g) **allo sbocco dei passi carrabili;**
- h) **ovunque venga impedito di accedere ad altro veicolo regolarmente in sosta oppure per lo spostamento di veicoli in sosta;**
- i) **in seconda fila;**
- j) **negli spazi riservati alla fermata ed allo stazionamento dei mezzi pubblici;**
- k) **davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani;**
- l) **in corrispondenza dei distributori dei carburanti.**

Quanto alla sosta nei **parcheggi a pagamento** (strisce blu), la vigente normativa non prevede alcuna specifica indicazione al riguardo. Molti comuni esigono ugualmente il pagamento, mentre altri ne dispongono l'esonero. La questione è stata affrontata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel 2005, con una nota interpretativa, nella quale si afferma che "... *se un disabile trova occupato il posto riservato ha diritto ad occuparne uno diverso GRATUITAMENTE...*". Purtroppo è recentemente intervenuta una Sentenza della Corte di Cassazione, la 21271 del 2009, con la quale i Giudici hanno ritenuto che anche il disabile sia soggetto al pagamento del ticket nel caso di sosta nei parcheggi a pagamento. La cosa migliore da fare è informarsi presso i Comandi di Polizia Locale dei comuni che hanno aree di stazionamento a pagamento.

Nelle zone soggette a **disco orario**, invece, non si è tenuti all'obbligo del rispetto dei limiti di tempo.

Si ricorda, altresì che, **il contrassegno è strettamente personale e non può essere usato da altri se non dal titolare** (art. 381, comma 1 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Codice della Strada). Pertanto, **non può essere utilizzato se l'intestatario non è a bordo del veicolo o comunque non si accompagna al conducente**. Dunque potrà essere sanzionato colui che, dopo aver accompagnato il disabile, utilizzi il veicolo a fini propri e non in funzione della mobilità della persona diversamente abile.

Tutto quanto sopra premesso, al di là delle disposizioni del Codice della Strada, si ricorda che il contrassegno va utilizzato con criterio e senso civico, nell'interesse di ogni persona diversamente abile.

Certi di una puntuale osservanza delle norme richiamate, si inviano distinti saluti.

L'Ufficio di Polizia Locale  
(Ag. Di Gregorio Maria)